



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 374-2021 - Seduta N° 3668 - del 30/04/2021 - Numero d'Ordine 28

NP/2021/128179

Oggetto Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2021

Struttura Proponente Settore tutela del paesaggio e demanio marittimo

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid- 19”;
- la legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s. m. e i. “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 18 in data 9 aprile 2002, con cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. n. 13/1999 e s.m. e i., il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004 e s.m. e i. di approvazione delle “Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari”, che disciplinano la gestione delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 di approvazione delle “Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”, come modificata con deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 5 agosto 2013 e n. 423 del 27 marzo 2015;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 23 aprile 2021 “Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per il rilascio di concessioni temporanee per occupazione aree a servizio degli operatori economici limitatamente all’anno 2021”;

PREMESSO

- **CHE** la richiamata legge regionale n. 13/1999 e s.m. e i., all’articolo 8, comma 1, lettera a bis), ha riservato alla Regione l’adozione di direttive e di linee guida per assicurare l’uniformità e il coordinamento dell’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;

DATO ATTO

- **CHE** le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”, adottate dalla Regione Liguria con Ordinanza del Presidente n. 32/2020, contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori, dettando, tra le altre, specifiche indicazioni relative agli stabilimenti balneari, alle spiagge libere attrezzate ed alle spiagge libere;

PRESO ATTO

- **CHE** in data 27 aprile 2021 è pervenuta alla Regione Liguria la nota prot. n. 386 pari data, a firma del Direttore Generale di ANCI Liguria, con la quale, visto il permanere dell’emergenza sanitaria, si confermano per la stagione balneare 2021 la stessa impostazione e i medesimi parametri delle “Linee guida proposte da ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali

nonché a moli, scogliere e dighe, modelli applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi”, proposte per la stagione balneare 2020 ed approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 423/2020, per garantire a livello regionale le modalità di accesso e di controllo delle aree demaniali marittime non rilasciate in concessione;

- **CHE** in data 27 aprile 2021 è pervenuta alla Regione Liguria la nota prot. n. PG/2021/152175 pari data a firma del Presidente del Sindacato Italiano Balneari SIB Liguria, con la quale è stato richiesto di riproporre integralmente i protocolli a suo tempo recepiti con Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 32 del 20 maggio 2020 nonché i contenuti delle deliberazioni di Giunta regionale n. 422/2020 e n. 423/2020 e dell’Ordinanza n. 30 del 17 maggio 2020;

RITENUTO

- **CHE**, considerato il permanere dell’emergenza sanitaria, come indicato nel D. L. 22 aprile 2021 n. 52 sopra citato, le misure sopra richiamate debbano complessivamente trovare applicazione anche per la stagione balneare 2021 in quanto motivate dalle restrizioni che le attività balneari devono sopportare in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare dal fatto che gli spazi in dotazione delle attività balneari stesse dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, al fine di evitare gli assembramenti e di assicurare le misure di distanziamento interpersonale di dipendenti e addetti e della clientela;
- **CHE**, in considerazione delle specificità del litorale regionale e degli impianti di balneazione esistenti, alle indicazioni dianzi richiamate debbano peraltro affiancarsi ulteriori misure operative volte ad uniformare a livello regionale la gestione delle aree demaniali marittime ed a salvaguardare l’occupazione e l’immagine turistica della Regione, agevolando l’apertura delle relative attività;
- **CHE** le misure da adottarsi per la stagione balneare 2021, nel loro complesso, possono essere così descritte:

A. NORME GENERALI

1. per la sola stagione balneare 2021, al fine di concedere ai concessionari demaniali marittimi il tempo necessario per l’allestimento delle attrezzature balneari e permettere che le attività i cui costi di gestione risulterebbero, alla luce delle nuove normative per la pandemia Covid-19, troppo onerosi a fronte di un lungo periodo di apertura obbligatoria, l’obbligo di apertura al 1° giugno, per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, è posticipato al 15 giugno, assicurando, da tale data, l’allestimento completo dell’impianto di balneazione fino al 15 settembre;
2. conferma dell’applicazione sul territorio della Regione Liguria delle “Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, come approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all’unanimità il 16 maggio 2020 di cui all’allegato n. 1 alla presente deliberazione;
3. conferma, per quanto riguarda la competenza regionale, dei contenuti del documento “Linee guida proposte da ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali nonché a moli, scogliere e dighe, modelli applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi”, già proposte per la stagione balneare 2020, allegato n. 2 alla presente deliberazione, da intendersi applicabili anche alle aree balneabili libere comprese nelle circoscrizioni di competenza delle Autorità di Sistema Portuale;

B. UTILIZZO DELLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO

1. la fascia di libero transito deve essere lasciata libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti ed asciugamani;
2. nella fascia di libero transito non è ammesso sedersi, sdraiarsi o qualsiasi tipo di sosta;
3. se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l'accesso da mare sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza o di alaggio;
4. il concessionario, al fine di controllare gli ingressi allo stabilimento balneare o alla spiaggia libera attrezzata, potrà delimitare, con paletti e corde, la propria concessione parallelamente alla battigia;

C. MISURE PER L'ALLESTIMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Le attività di seguito elencate sono consentite nel rispetto del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e delle Linee guida sopra citate:

1. il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà montare anche solo parzialmente le strutture dell'impianto di balneazione quali locali bar, cabine, depositi e spazi per le attività sportive; tali spazi potranno essere utilizzati per la posa di attrezzature di spiaggia e/o per la posa di sedie e tavolini a servizio della ristorazione; tali allestimenti devono rispettare le linee Guida nazionali approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;
2. il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà sostituire nell'arco della giornata le attrezzature di spiaggia con sedie e tavolini a servizio della ristorazione;
3. i Comuni, previa autorizzazione ambientale ex art. 109 del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i. e rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo, potranno concedere utilizzazioni temporanee per zattere galleggianti nella zona riservata alla balneazione, da utilizzare come solarium;
4. i concessionari, per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all'interno dello stabilimento balneare, potranno chiudere nelle ore notturne l'accesso all'area oggetto di concessione;
5. le cabine, comunque da utilizzare in conformità con le norme nazionali e relative linee guida in materia, i servizi igienici e le docce ad uso comune debbono essere debitamente ventilate tra un utilizzo e l'altro, nonché soggette ad una frequente sanificazione;
6. nel caso eccezionale in cui l'impianto balneare rimanga chiuso, dovrà esserne data comunicazione al Comune e all'Autorità marittima competente per territorio; in tal caso il concessionario, mantenendo tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, non incorrerà in quanto previsto dall'art. 47 del Codice della Navigazione (Decadenza della Concessione). La spiaggia in concessione sarà utilizzabile come spiaggia libera ed il concessionario dovrà garantirne per tutta la stagione balneare la pulizia giornaliera. Ai fini della sicurezza della balneazione il concessionario si dovrà attenere alle disposizioni che verranno date dall'Autorità marittima.

RITENUTO

- **DI** demandare ad una successiva Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale la deroga per la sola stagione balneare 2021, a quanto previsto dall'art. 11 ter della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s.m. e i. e alla D.G.R. n. 512 del 21 maggio 2004, affinché il Comune possa autorizzare il gestore della spiaggia libera attrezzata (o il concessionario nel caso si tratti di privato) ad occupare con le sue attrezzature – anziché il 50% - il 70% del fronte mare e dell'area in concessione, allo scopo di meglio gestire il distanziamento interpersonale e garantire un miglior controllo dell'affollamento delle spiagge libere attrezzate.

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Demanio e Tutela del paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività Estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

di approvare, limitatamente alla stagione balneare 2021, in considerazione delle specificità del litorale regionale e degli impianti di balneazione esistenti, le seguenti misure operative, volte ad uniformare a livello regionale la gestione delle aree demaniali marittime ed a salvaguardare l'occupazione e l'immagine turistica della Regione, agevolando l'apertura delle relative attività:

A. NORME GENERALI

1. per la sola stagione balneare 2021, al fine di concedere ai concessionari demaniali marittimi il tempo necessario per l'allestimento delle attrezzature balneari e permettere che le attività i cui costi di gestione risulterebbero, alla luce delle nuove normative per la pandemia Covid-19, troppo onerosi a fronte di un lungo periodo di apertura obbligatoria, l'obbligo di apertura al 1° giugno, per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, è posticipato al 15 giugno assicurando, da tale data, l'allestimento completo dell'impianto di balneazione fino al 15 di settembre;
2. conferma dell'applicazione sul territorio della Regione Liguria delle "Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", come approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità il 16 maggio 2020 di cui all'allegato n. 1 alla presente deliberazione;
3. conferma, per quanto riguarda la competenza regionale, dei contenuti del documento "Linee guida proposte da ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali nonché a moli, scogliere e dighe, modelli applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi", già proposte per la stagione balneare 2020, allegato n. 2 alla presente deliberazione, da intendersi applicabili anche alle aree balneabili libere comprese nelle circoscrizioni di competenza delle Autorità di Sistema Portuale;

B. UTILIZZO DELLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO

1. la fascia di libero transito deve esser lasciata libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti ed asciugamani;
2. nella fascia di libero transito non è ammesso sedersi, sdraiarsi o qualsiasi tipo di sosta;
3. se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l'accesso da mare sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza o di alaggio;

4. il concessionario, al fine di controllare gli ingressi allo stabilimento balneare o alla spiaggia libera attrezzata, potrà delimitare, con paletti e corde, la propria concessione parallelamente alla battigia;

C. MISURE PER L'ALLESTIMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

le attività di seguito elencate sono consentite nel rispetto del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e delle Linee guida sopra citate:

1. il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà montare anche solo parzialmente le strutture dell'impianto di balneazione quali locali bar, cabine, depositi e spazi per le attività sportive; tali spazi potranno essere utilizzati per la posa di attrezzature di spiaggia e/o per la posa di sedie e tavolini a servizio della ristorazione; tali allestimenti devono rispettare le linee Guida nazionali approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;
2. il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà sostituire nell'arco della giornata le attrezzature di spiaggia con sedie e tavolini a servizio della ristorazione;
3. i Comuni, previa autorizzazione ambientale ex art. 109 del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i. e rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo, potranno concedere utilizzazioni temporanee per zattere galleggianti nella zona riservata alla balneazione, da utilizzare come solarium;
4. i concessionari, per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all'interno dello stabilimento balneare, potranno chiudere nelle ore notturne l'accesso all'area oggetto di concessione;
5. le cabine comunque da utilizzare in conformità con le norme nazionali e relative linee guida in materia, i servizi igienici e le docce ad uso comune debbono essere debitamente ventilate tra un utilizzo e l'altro, nonché soggette ad una frequente sanificazione;
6. nel caso eccezionale in cui l'impianto balneare rimanga chiuso dovrà esserne data comunicazione al Comune e all'Autorità marittima competente per territorio; in tal caso il concessionario, mantenendo tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, non incorrerà in quanto previsto dall'art. 47 del Codice della Navigazione (Decadenza della Concessione). La spiaggia in concessione sarà utilizzabile come spiaggia libera ed il concessionario dovrà garantirne per tutta la stagione balneare la pulizia giornaliera. Ai fini della sicurezza della balneazione il concessionario si dovrà attenere alle disposizioni che verranno date dall'Autorità marittima.

Di demandare ad una successiva Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale la deroga per la sola stagione balneare 2021, a quanto previsto dall'art. 11 ter della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s.m. e i. e alla D.G.R. n. 512 del 21 maggio 2004, affinché il Comune possa autorizzare il gestore della spiaggia libera attrezzata (o il concessionario nel caso si tratti di privato) ad occupare con le sue attrezzature – anziché il 50% - il 70% del fronte mare e dell'area in concessione, allo scopo di meglio gestire il distanziamento interpersonale e garantire un miglior controllo dell'affollamento delle spiagge libere attrezzate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Regione Liguria e sul B.U.R.L.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione o comunicazione dello stesso.



Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente redatte saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

SCHEDE TECNICHE

Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attività, redatte tenendo in considerazione le priorità condivise.

- **RISTORAZIONE**
- **ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)**
- **STRUTTURE RICETTIVE**
- **SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)**
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO**
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)**
- **UFFICI APERTI AL PUBBLICO**
- **PISCINE**
- **PALESTRE**
- **MANUTENZIONE DEL VERDE**
- **MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE**

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

RISTORAZIONE*

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili **prodotti igienizzanti** per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi **esterni** (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I **tavoli** devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al **banco** è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- La consumazione a **buffet** non è consentita.
- Il **personale** di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

*La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.

ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite **prenotazione** e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Assicurare un distanziamento tra gli **ombrelloni** (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le **attrezzature** di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le **attrezzature** come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. **vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare**. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- Per quanto riguarda le **spiagge libere**, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli **sport** individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

STRUTTURE RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Garantire il rispetto del **distanziamento interpersonale** di almeno un metro in tutte le **aree comuni** e favorire la **differenziazione dei percorsi** all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- La postazione dedicata alla **reception** e alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
- L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Gli ospiti devono sempre indossare la **mascherina**, mentre il personale dipendente è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'**igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
- L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.
- Garantire la **frequente pulizia e disinfezione** di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
 - garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
 - aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
 - in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
 - attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;

- nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
 - per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
 - negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
 - Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
 - le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
 - evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
-
- Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.

SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (*vd. punto successivo*).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una **mascherina** a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la **visiera protettiva e mascherina FFP2** senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata **pulizia e disinfezione** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il regolare e frequente **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- Sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'**igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la **pulizia** e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

Misure generali

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.
- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti presenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento **a distanza** e soluzioni innovative tecnologiche.
- Favorire l'accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (*vd. punto successivo*).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la **mascherina** a protezione delle vie aeree.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree di **attesa**, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
- L'attività di **front office** per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- L'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Per le **riunioni** (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
- Assicurare una adeguata **pulizia** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.

PISCINE

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da **dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni** e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
- Tutti gli **indumenti e oggetti personali** devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Dotare l'impianto/struttura di **dispenser con soluzioni idroalcoliche** per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani
- La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di **non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona**. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di **7 mq di superficie di acqua a persona**. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
- Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
- Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del **parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5**. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
- Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle **analisi di tipo chimico e microbiologico** dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio

dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
- Regolare e frequente **pulizia e disinfezione** delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
- Le **attrezzature** come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. **vanno disinfettati ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
- Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenendosi al distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
- Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
- Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
- Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
- Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.

PALESTRE

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un **programma delle attività il più possibile pianificato** (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - **almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,**
 - **almeno 2 metri durante l'attività fisica** (con particolare attenzione a quella intensa).
- Dotare l'impianto/struttura di **dispenser con soluzioni idroalcoliche** per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la **disinfezione della macchina** o degli attrezzi usati.
- **Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.**
- Garantire la **frequente pulizia e disinfezione** dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Utilizzare in palestra **apposite calzature** previste esclusivamente a questo scopo.
- Tutti gli **indumenti e oggetti personali** devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Per quanto riguarda il **microclima**, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
 - garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
 - aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);

- in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
 - attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
 - nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
 - per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
 - negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
 - Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
 - le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
 - evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
- Tutti gli **indumenti e oggetti personali** devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

MANUTENZIONE DEL VERDE

- La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando **dispositivi di protezione** (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
- Le operazioni di **pulizia di tutte le superfici** (in particolare all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
- Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
- L'azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i **dispenser di gel idroalcolici** per le mani.
- Deve essere **regolamentato l'accesso agli spazi comuni** (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
- Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
- **Allestimento del cantiere:** i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
- **Operazioni di potatura o abbattimento alberi:** l'operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
- **Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi:** evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- **I visitatori devono sempre indossare la mascherina.**
- Il **personale lavoratore** deve indossare la **mascherina** a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani**.
- Redigere un **programma degli accessi pianificato** (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
- Quando opportuno, **predisporre percorsi ed evidenziare le aree**, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita.
- Assicurare una adeguata **pulizia e disinfezione** delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
- Favorire il regolare e frequente **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
- Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
- Eventuali **audioguide o supporti informativi** potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
- Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.



LINEE GUIDA PROPOSTE DA ANCI LIGURIA AI COMUNI LIGURI PER LE MODALITA' DI ACCESSO E GESTIONE ALLE SPIAGGE PUBBLICHE COMUNALI NONCHE' A MOLI, SCOGLIERE E DIGHE. MODELLI APPLICABILI, ALTRESI, A TORRENTI, LAGHI E RIVI

Al fine di poter rendere fruibili le aree in oggetto, secondo le modalità contenute nel presente documento, si rende assolutamente necessario impiegare pienamente il tempo rimanente fino alla data dell'apertura della stagione balneare, comunque almeno fino al 3 giugno 2020.

Si espongono le presenti linea guida ferma restando l'autodeterminazione libera delle civiche amministrazioni nel valutare l'impostazione e la gestione dei luoghi in oggetto secondo le modalità:

- a) Non presidiata ma dotata di adeguata informativa al pubblico
- b) Presidiata con regolamentazione di accesso
- c) Organizzata direttamente o affidata dalla civica amministrazione

Tali formule possono essere utilizzate anche in situazioni cumulative o diversificate secondo le tipologie di luoghi all'interno dello stesso territorio comunale.

FASE ALLESTIMENTO (a carico dei Comuni per le ipotesi b e c)

1) Ogni spiaggia sarà suddivisa in stalli da 10 mq. (Distanza minima tra gli ombrelloni 3m) per una parte (circa 2/3 della superficie totale), e in stalli da 4 mq.(distanza minima tra gli asciugamani 1.5m) per la restante parte (1/3 della superficie), in modo da poter ospitare sia nuclei familiari (MAX 4 PERSONE) che persone singole. (Proporzioni da valutare comune per comune) In base a tale ipotesi del tutto indicativa, considerando la superficie complessiva delle spiagge così gestite, ed un numero massimo di 4 persone a nucleo familiare.

2) IDENTIFICAZIONE STALLI: In ogni spiaggia saranno quindi predisposti, mediante paletti, bandierine o sacchi numerati riempiti con materiale recuperato in loco, dei punti di riferimento corrispondenti agli stalli, posti alla distanza necessaria a garantire quanto stabilito al punto 1).

3) Sarà opportuno riservare alcuni stalli a persone portatrici di Handicap

4) Per le scogliere, moli e dighe la regolamentazione dell'accesso deve avere come condizione minimale l'informativa della normativa vigente, a mezzo cartellonistica; si ritiene inoltre necessario il controllo con vigilanza della polizia locale od altre forze costituite

5) Verrà predisposta cartellonistica su tutte le spiagge e le scogliere, anche non regolamentate, riportante le norme di comportamento da seguire.



REGOLAMENTAZIONE ACCESSO (preferibilmente accesso unico alla spiaggia libera)

Per ogni accesso alle spiagge saranno presenti operatori (volontari, operatori economici già presenti e disponibili a tale attività, steward), i quali, all'atto dell'entrata dei cittadini, tramite l'utilizzo di apposita app regolamenteranno l'accesso, ed in mancanza distribuiranno i cartellini con il numero corrispondente agli stalli liberi, per ogni nucleo composto fino a un max di 4 persone, o per ogni persona sola, e li ritireranno da parte delle persone in uscita. Nel caso di più punti di accesso relativi alla medesima spiaggia, gli operatori saranno collegati via radio per le comunicazioni utili.

Attrezzature eventualmente necessarie: mascherine; ombrelloni per la postazione dell'operatore; berretti; tablet o smartphone; radio; scorta di acqua, tavolini, eventuali pettorine identificative.

APP

Verrà creata un'App o un sito apposito per consentire alla cittadinanza di conoscere in anticipo la situazione relativa ai posti liberi per tali spiagge. Gli operatori aggiorneranno in automatico in tempo reale sull'App la situazione della propria spiaggia, secondo una procedura informatica che verrà loro comunicata in anticipo.

PROCEDURE SANIFICAZIONE

E' necessaria la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni: spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici qualora presenti, comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto e delle attrezzature che vanno disinfettate ad ogni cambio di persona; in ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Tale adempimento rimane in carico a chi gestisce l'accesso ovvero all'operatore economico con specifici accordi con il comune ed in carico al comune dove vengano utilizzati volontari o steward.

Ipotesi di coinvolgimento operatori che regolamentano l'accesso gratuito:

- 1°) Titolari di concessioni demaniali marittime presenti in sito con PROTOCOLLI tra operatore e amministrazione comunale, con possibilità di erogare servizio di noleggio attrezzature.
- 2°) Operatori economici disponibili o Associazioni già presenti in sito che hanno manifestato tale disponibilità alla collaborazione con PROTOCOLLI tra operatore e amministrazione comunale.
- 3°) Il Comune tramite Volontariato civico e/o di protezione civile, con riconoscimento eventualmente di un contributo all'associazione.



4°) Il Comune tramite soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza

5°) Il Comune tramite personale dipendente comunale o Steward di ditte private.

REGOLAMENTAZIONE

I Comuni è opportuno che procedano alla determinazione della fascia oraria di presidio-periodo di tempo durante il quale mettere in atto tale organizzazione, alla chiusura delle spiagge libere nella fascia serale notturna ed alla regolamentazione dei venditori abusivi anche tramite l'ausilio della polizia locale e delle forze dell'ordine.

da definire:

- bozza protocollo tra Comune e stabilimenti balneari: la gestione dell'ingresso, che deve essere gratuito e non selettivo, in cambio di eventuali servizi a pagamento anche in spiaggia libera (noleggio ombrelloni e sdraio, consumazione al bar ecc). In caso di non osservanza delle regole di ingresso, ci si dovrà rivolgere alle forze dell'ordine e/o Polizia locale.
- Regione in DGR precisa che le linee guida si applicano anche nelle spiagge libere che ricadono nella circoscrizione delle autorità portuali.
- Provvedimento amministrativo di Regione Liguria che recepisca le linee guida proposte da Anci Liguria.

nota bene

- Al fine di una corretta realizzazione di quanto sopra descritto, si rileva strettamente necessaria una costante cooperazione, tramite l'azione congiunta con le rispettive Prefetture, per una presenza di ausilio nel mantenimento dell'ordine pubblico. In particolare si suggeriscono azioni finalizzate all'interdizione notturna delle aree in oggetto.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-421

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		30/04/2021 11:35
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Pier Paolo Tomiolo		30/04/2021 11:35
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		30/04/2021 09:51
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		30/04/2021 09:42
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Claudio RAPETTO		30/04/2021 09:38

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria